Civile Ord. Sez. 5 Num. 28473 Anno 2026
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: MASSAFRA ANNACHIARA
Data pubblicazione: 05/11/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2895/2021 R.G. proposto da:

Comune di Salerno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Gruosso unitamente all'avvocato Anna Attanasio

-ricorrente-

contro

I.ve.s. (Industria Vetraria Salernitana) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Iovane unitamente all'avvocato Giovanni Paolillo

-controricorrente-

nonché contro

So.g.e.t. Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Della Rocca unitamente all'avvocato Danilo Monaco

-controricorrente-

avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Campania sez.dist. di Salerno n. 2831/2020 depositata il 12/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2026 dal Consigliere Annachiara Massafra.

FATTI DI CAUSA

1. I.ve.s. s.r.l. impugnò l'ingiunzione di pagamento n. 390325/2016, con la quale So.g.e.t. spa, quale concessionaria della riscossione, aveva chiesto il pagamento dell'ICI non versata per l'anno 2008. Il giudice di prime cure respinse l'eccezione di nullità della notifica dell'avviso di accertamento, propedeutico all'intimazione di pagamento, perché avvenuta per compiuta giacenza e della comunicazione via pec dell'ingiunzione di pagamento ricevuta presso un indirizzo comune della Ives s.p.a. e della Ives s.r.l. (odierna controricorrente che, dalla prima era derivata per trasformazione pur conservando lo stesso codice fiscale, anagrafe tributaria e iscrizione presso la camera di commercio). Osservò quindi che l'odierna controricorrente era tenuta a rispondere a tutte le obbligazioni riconducibili a IVES s.p.a., reputando infondate le eccezioni di diversità delle due società.

2. La decisione fu quindi impugnata in secondo grado e l'appello fu accolto.

Nel dettaglio, il giudice di merito valutò la ritualità della notifica dell'atto presupposto all'ingiunzione di pagamento. Fu osservato che l'avviso era indirizzato a Ives s.p.a., via Granozio 16, e risultava essere stato spedito al mittente per compiuta giacenza il 2.10.2013. Il numero di raccomandata postale riportato sul frontespizio dell'avviso di accertamento corrispondeva al numero impresso sulla busta attestante la compiuta giacenza.

Il giudice di seconde cure osservò quindi che «dai dati ufficiali della società riportati in atti, la società alla data di notifica dell'avviso di accertamento non aveva la veste giuridica di spa né aveva la sede in via Granozio 16, essendo stata trasformata da SPA a SRL il 24.11.1987 ed

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avendo sede in via Granozio n. 18 dal 2.11.2011 (fol 19 e 20 della visura storica camerale).»

Alla luce di quanto sopra il giudice di merito ha affermato che l'iter notificatorio non era stato regolare e che pertanto l'atto presupposto non era stato ben notificato. Neppure risultava sul piego l'esito negativo della compiuta giacenza dovendosi «trattare invece di una omessa notifica per soggetto sconosciuto all'indirizzo, sia per erronea indicazione dell'indirizzo di destinazione». Nella specie si era al cospetto di una irreperibilità oggettiva ed era mancante anche il compimento delle vane ricerche ed il successivo deposito alla casa comunale.

Si è aggiunto che tale indirizzo continuava ad essere erroneamente indicato anche nell'ingiunzione di pagamento così come il destinatario continuava ad essere un soggetto inesistente.

3. Avverso la predetta decisione ricorre il Comune con due censure. Resiste con controricorso la società contribuente.

Soget s.p.a. ha depositato controricorso con il quale ha aderito al ricorso del Comune. In prossimità dell'udienza è stata depositata memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa censura di un'autonoma *ratio decidendi* formulata dalla società contribuente, atteso che il passaggio motivazionale di cui trattasi costituisce mero *obiter*, (introdotto dall'avverbio "peraltro"), essendo la decisione fondata sull'irregolarità dell'iter notificatorio dell'avviso di accertamento.

2. Con il primo motivo è denunciata la nullità della sentenza per essere la motivazione apparente, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in violazione dell'art. 36, comma 2, e dell'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992. Il giudice avrebbe omesso, in tesi, di considerare il contrasto tra le emergenze della visura camerale e quelle dell'anagrafe tributaria. Se infatti avesse

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

considerato queste ultime, avrebbe dovuto ritenere valida la notifica dell'atto presupposto.

Va premesso che, come innumerevoli volte è stato stabilito da questa corte di legittimità, la motivazione della sentenza impugnata con il ricorso per cassazione deve ritenersi apparente e sostanzialmente mancante allorquando essa non consenta alcun reale ed effettivo controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio adottato dal giudice di merito, così da non attingere neppure la soglia del 'minimo costituzionale' richiesto dall'art. 111, comma 6 Cost.

Il che si verifica nell'ipotesi in cui il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'effettiva loro disamina; e nell'ipotesi in cui la pronuncia riveli un'obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (tra le molte, Cass. nn. 13248/20; 3819/20; 9105/17).

Orbene, richiamato questo indirizzo, va considerato come nel caso di specie la C.T.R. abbia, al contrario, reso una motivazione che, per quanto essenziale e sintetica, individua chiaramente il fondamento del ragionamento decisorio costituito dall'aver ritenuto errata la notifica perché effettuata ad un soggetto non esistente e ciò sulla scorta della documentazione prodotta dalla società contribuente.

Ne deriva il rigetto del motivo.

3. Con la seconda censura è denunciata la violazione degli artt. 58 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 360, comma 1, n. 3 nonché, sotto altro profilo, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

Con la detta censura si denuncia la violazione delle indicate disposizioni per non aver il giudice di merito, in sostanza, considerato le risultanze dell'anagrafe tributaria.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il ricorrente evidenzia di aver rappresentato tale circostanza fin dal primo grado di giudizio.

3.1. La censura è fondata nei termini di cui in prosieguo.

Questa Corte ha precisato che gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa, entro l'ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell'art. 145, comma 1, c.p.c. (Cass. n. 1668/2013).

Cass. n. 8637/2012 ha altresì chiarito che la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda, comunque, sul criterio del domicilio fiscale «e sull'onere preventivo del contribuente di indicare all'Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni»; con la conseguenza che «il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui al d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e».

Sulla base dei rilievi espressi, Cass. 34294/2019 ha affermato che: «la notifica di un atto tributario eseguita presso il domicilio fiscale di una società (nella specie, comunicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi) e non presso la sede legale, è ritualmente eseguita ed idonea a fare pervenire l'atto impositivo nella sfera giuridica del destinatario, dovendosi dare rilievo ai principi di legittimo affidamento e leale collaborazione (art. 10 I. n. 212 del 2000) che regolamentano i rapporti tra contribuente e Amministrazione fiscale, la quale, per la notificazione degli atti impositivi, fa affidamento sui dati riferiti dallo stesso contribuente (art. 10 I. n. 212 del 2000)».

In aderenza ai precedenti innanzi riportati, Cass. n. 3575/2025 ha affermato che la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicarne il proprio all'Ufficio tributario, nonché di tenerne detto ufficio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

costantemente informato delle eventuali variazioni; il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973.

3.2. Applicando i principi di cui innanzi alla fattispecie che ci occupa emerge che il giudice di merito, nel valutare la ritualità della notifica, non ha in alcun modo considerato le emergenze dell'anagrafe tributaria dalle quali risultava l'indirizzo al quale il Comune ha notificato l'atto impositivo così violando le disposizioni indicate nella censura. Ne consegue, l'accoglimento del secondo motivo di ricorso.

4. In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere respinto, accolto il secondo e, per l'effetto, la decisione deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la quantificazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la quantificazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2026 .

Il Presidente

Giacomo Maria Stalla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale